

RISOLUZIONE N. 21/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 28 marzo 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2025, emanato ai sensi della lettera h-ter dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto l’estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953.

Il comma 2 del citato articolo 1 ha previsto, altresì, che i termini e le modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2025 sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle

somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“A503”** denominato **“Tassa automobilistica erariale - Atto di accertamento”**;
- **“A504”** denominato **“Tassa automobilistica erariale - Sanzione - Atto di accertamento”**;
- **“A505”** denominato **“Tassa automobilistica erariale - Interessi - Atto di accertamento”**.

In sede di compilazione del modello *“F24 ELIDE”*, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate.

Nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, sono indicati:

- nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:

- nel campo *“tipo”*, la lettera **“F”**;
- nel campo *“elementi identificativi”*, nessun valore;
- nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo *“anno di riferimento”*, nel formato **“AAAA”**, l’anno cui si riferisce il versamento;
- nei campi *“codice ufficio”* e *“codice atto”*, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo *“A100 - spese di notifica per atti impositivi”*.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente